



‘Perché’ e ‘come’ ripensare i manuali. L’esperienza nella didattica del diritto privato delle persone e della famiglia



Roberto Senigaglia

SOMMARIO: **1.** I contorni e le ragioni dell’inadeguatezza del manuale tradizionale. – **2.** Perché rifare i manuali. – **3.** Come rifare i manuali. – **4.** Come insegnare il diritto e utilizzare il manuale.

1. I contorni e le ragioni dell’inadeguatezza del manuale tradizionale

Declinando in termini problematici il tema dell’innovazione dei manuali, vorrei riflettere principalmente sul *perché* e sul *come* praticare questo rinnovamento; e ciò muovendo dalla constatazione che, nella gran parte dei casi, tanto l’organizzazione dei *contenuti* quanto la *veste grafica* dei testi in dotazione, sono rimasti quelli originari. Tanto che, i manuali, per così dire tradizionali di antica data, sono per lo più andati incontro a un processo di lievitazione dei contenuti, integrati dalle novità normative, anche di fonte giurisprudenziale; altre volte hanno conosciuto un taglio acritico degli stessi per rispondere ad esigenze di adeguamento ai crediti formativi.

In sostanza, l’impianto del testo è rimasto invariato.

La nostra esperienza di docenti di diritto privato, nel mio caso anche di insegnamenti specifici del diritto delle persone e della famiglia, ci pone dinanzi a dati oggettivi, i quali fanno inequivocabilmente intendere che anzitutto il manuale, così come tradizionalmente strutturato, *non funziona* più, ovvero non raggiunge lo scopo formativo a cui è preposto.

E i dati sono, oltre al generale calo di interesse per i corsi di laurea e per gli insegnamenti giuridici, pure le valutazioni della didattica che provengono dagli studenti,

specialmente dei corsi di laurea non di giurisprudenza. Le criticità si concentrano, solitamente, sui seguenti quesiti che vengono sottoposti agli studenti¹:

- i) Le conoscenze iniziali erano sufficienti per capire gli argomenti del corso?
- ii) I crediti formativi (CFU) assegnati al corso sono adeguati rispetto all'impegno complessivo di studio richiesto?
- iii) Il materiale didattico permette di preparare l'esame adeguatamente?

Ponendoci in atteggiamento critico rispetto ai manuali, le valutazioni negative, o comunque non entusiaste, associate alla prima domanda potrebbero volerci dire non tanto che lo studente non è culturalmente attrezzato per affrontare lo studio del diritto, ma piuttosto che i libri di testo (o i discorsi del docente) non incontrano la cultura dello studente; quelle relative al secondo quesito potrebbero dirci, ancora, non tanto che è faticoso apprendere il diritto privato (o un suo settore specifico) nelle ore associate al numero di crediti del corso, ma che i testi non si fanno studiare in quel tempo perché non riescono a contenere le conoscenze di base in quelle tempistiche; infine, le valutazioni critiche al terzo quesito potrebbero dirci non tanto che i testi non sono completi per preparare l'esame, ma piuttosto che non fanno conoscere il diritto (obiettivo, questo, ben diverso dal mandare a memoria concetti ed enunciati normativi).

È mia convinzione che il problema interessi anzitutto i manuali, evidentemente per le materie del diritto privato il cui insegnamento, e dunque i cui contenuti, trovano supporto in questo genere di testi. Problema che si estende anche alla didattica che al manuale voglia fare riferimento e, in ultima istanza, al momento della verifica delle conoscenze dello studente. Nell'argomentare questo mio credere prenderò spunto, in particolare, dai miei insegnamenti di diritto di famiglia e di diritto civile minorile e dalla recente esperienza di curatore di un manuale di diritto civile minorile².

2. Perché rifare i manuali

Già nel 1956, Tullio Ascarelli denunciava un accentuato «contrasto tra il diritto dei libri e quello della vita quotidiana»³. Contrasto, questo, che continua anche oggi a registrarsi, tanto che lo studio dei nostri manuali porta alla convinzione di un diritto tutt'altro che flessibile, storico, ovvero pronto a rispondere agli interessi sociali.

La sensazione è spesso di un libro indifferente alla realtà, il quale riferisce concetti e significati che colgono soltanto in parte, e spesso in minima parte, i casi della vita. E lo studente, che si limiti ad apprendere il libro senza la guida auspicabilmente critica e

¹ Nello specifico, ci si riferisce al questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti, valutazione dei moduli didattici (opinione degli studenti frequentanti) dell'Università Ca' Foscari Venezia.

² Il riferimento è a CORDIANO, SENIGAGLIA (a cura di), *Diritto civile minorile*, Napoli, 2022.

³ ASCARELLI, *Sull'insegnamento delle istituzioni di diritto privato*, in *Foro it.*, 1956, IV, 115.

problematica del professore, maturerà l'idea di un diritto vocato a imbrigliare la realtà e quindi avulso dalla vita.

Ritenendo senz'altro superati i paradigmi della rigidità e della neutralità del diritto e delle sue categorie, e coscienti che l'insegnamento universitario del diritto mira a far apprendere le tecniche di conoscenza dei suoi significati, ogni manuale deve in realtà tendere a formare il discente non come esecutore di *diktat* predefiniti, ma come interprete costruttivo del diritto, capace cioè di individuare il significato normativo più contemporaneo all'interesse tutelato⁴. Allo stesso modo, il momento della didattica, come ben intuito da Pietro Barcellona, deve essere il luogo dove «le parole, la terminologia giuridica, cessano di essere solo informazioni su norme e concetti e diventano ricerca interminabile del senso dell'esperienza del mondo normativo nella contemporaneità»⁵.

Questa contemporaneità dei significati normativi è garantita dalla costante comunicazione interattiva tra diritto e società, la quale contrasta con l'antica idea della neutralità del diritto ed esige il necessario nutrimento del giurista con altri saperi (sociologia, economia, scienza politica, filosofia, ecc.), nella consapevolezza che «quando si vuole ricostruire e determinare la funzione del sistema normativo complessivamente considerato non si può fare a meno di rapportarlo al sistema economico-sociale e al sistema politico entro il quale storicamente si colloca»⁶.

Ogni manuale dovrebbe quindi essere scritto avendo chiaro questo obiettivo formativo, che trova la sua sintesi nel monito di Nicolò Lipari, a tenore del quale «il giurista deve interpretare sociologicamente la norma o il sistema e dogmaticamente la realtà o il dato sociale»⁷. Un monito che sollecita a inaugurare un'inversione metodologica dell'insegnamento e dunque della manualistica del diritto privato, che muova dalla esperienza per giungere alla scienza e da quest'ultima ritornare alla prima nella cifra, tutta interna al sistema, del giuridicamente rilevante.

Il tutto lungo un percorso virtuoso che conduca all'apprendimento dei congegni attraverso i quali il diritto si appropria della vita sociale per ordinarla.

Si tratta, in pratica, di scandire, nella trattazione di ogni ambito disciplinare, le tappe fondamentali del procedimento ermeneutico, integrate dalla *conoscenza* della realtà (*recte* dell'esperienza) – o, meglio ancora, del “valore sociale” – del principio giuridico che

⁴ In questo senso CAMARDI, nella *Prefazione* al suo manuale (*Le istituzioni del diritto privato contemporaneo*, II ed., Napoli, 2007, XV), dichiara di aver avvertito la necessità di rielaborare «gli elementi, nel tentativo di fronteggiare l'inarrestabile produzione normativa, alla luce delle tendenze storiche, politiche, economiche e, naturalmente, legislative che nella prima edizione di cinque anni fa non apparivano del tutto esplicitate».

⁵ BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, con la collaborazione di CAMARDI, Napoli, 1996, XXI.

⁶ BARCELLONA, *Gli istituti fondamentali del diritto privato*, II ed., Napoli, 1971, XIII.

⁷ LIPARI, *Sull'insegnamento del diritto civile*, in *Foro it.*, 2015, V c. 221.

riconosce quel valore e delle regole che esprimono e devono continuare ad esprimere quel principio⁸.

La manualistica, invece, continua a concentrarsi principalmente sul momento della conoscenza delle regole, trascurando (talvolta quasi totalmente) la conoscenza dei principi fondamentali e, soprattutto, dell'esperienza.

Ogni volta che mi accingo a insegnare o che concludo un corso di insegnamento, mi trovo a condurre una sorta di esame di coscienza, scrutando le disposizioni della mia mente alla luce, ancora una volta, della domanda che ci proviene dai Maestri: «noi insegniamo ai nostri studenti a leggere i testi normativi, come e quando insegniamo a leggere i fatti?»⁹. Se il momento interpretativo è quello in cui si pone l'enunciato normativo in contatto con il caso della vita per condurre un percorso valutativo che culmina sempre in un giudizio di valore e nella individuazione del “giusto rimedio”¹⁰, allora non è possibile rinunciare alla necessità di insegnare allo studente di qualsiasi settore del diritto a conoscere il caso con la corretta sensibilità giuridica, ovvero con il “lume” dei principi fondamentali e del sistema ordinamentale.

Insomma, atteso che l'interpretazione si dispiega nella circolarità dialogica tra il fatto, i principi e le regole, un manuale o un insegnamento che rinunci a formare il discente alla conoscenza del fatto è senz'altro inadeguato¹¹.

Il manuale deve incontrare la cultura dello studente nel senso, dunque, di muovere dalla sua esperienza di vita (sociale, culturale, relazionale, economica, ecc.) e da lì condurlo ad osservare *a) come* il diritto la ordina, *b) per quale ragione* la tutela e *c) di quale flessibilità* è dotata questa ragione. Insomma, per dirla con le parole di Luigi Mengoni, la coscienza di metodo richiesta è che «il punto di partenza dell'interpretazione non è il testo (analogamente alle scienze della natura, la cui ricerca muove dalla “cosa in sé”),

⁸ GADAMER, *Verità e metodo*, a cura di VATTIMO, introduzione di REALE, Milano, 2000, 551 ss.

⁹ LIPARI, *Sull'insegnamento del diritto civile*, cit., c. 220.

¹⁰ Sempre sfogliando le prefazioni (nella specie si tratta di un'avvertenza) di illustri manuali si legge in proposito che «Poiché “ogni tecnica è” al servizio o “espressione di un'ideologia”, per conoscere e governare una tecnica normativa bisogna sforzarsi, con passione, a ragionare “con i principi e nel sistema”. Diversamente si producono *legulei*, che operano al massimo *more geometrico*, impossibilitati a controllare e verificare il “giusto rimedio”, inconsapevoli, per responsabilità dei cattivi insegnanti, che la figura del giurista, “*être inanimé*”, “politicamente agnostico, ha oggi fatto il suo tempo, ma piuttosto è da constatare che esso sia mai esistito, perché nella più semplice operazione, come quella dell'applicare la legge al caso concreto, il giurista deve mettere in opera giudizi di valore e quindi non fa opera puramente “tecnica”»; così PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, 8° ed. riveduta e aggiornata, Napoli, 2022, XIII-XIV.

¹¹ È vero che «noi, proprio come giuristi, cadiamo nell'equivoco di considerare di facile lettura gli enunciati normativi (perché constano di parole) e di non facile, anzi di impossibile lettura i fatti sociali, gli accadimenti, l'esperienza (o, come altrimenti si potrebbe dire, i «valori sociali»). Così dicendo, non comprendiamo che nessun enunciato è dotato di un contenuto oggettivo prescindendo dal procedimento interpretativo, che nessuna interpretazione è possibile prescindendo da una valutazione storica di fatti, che qualsiasi procedimento interpretativo di fatti sociali implica necessariamente giudizi di valore», così LIPARI, *Sull'insegnamento del diritto civile*, cit., c. 220.

bensì un fatto della vita, o una situazione problematica, sui quali il testo, che ha qualcosa da dire in proposito, viene interrogato»¹². Sulla traccia di una proposizione divenuta una sorta di slogan, potremmo anche noi dire: non dalla dogmatica alla pratica, bensì dalla pratica alla dogmatica¹³. Solo così il discente matura la convinzione che il diritto non si impone alla vita sociale, ma è lo strumento attraverso il quale quest'ultima si ordina.

Guardando alla mia esperienza di docente di diritto civile minorile e di curatore del relativo manuale, la scelta puramente *informativa* mirerebbe, ad esempio, a far studiare la disciplina della filiazione e la legge sulla procreazione medicalmente assistita, che prevede divieti e sanzioni, tra cui quelli sanciti nei confronti della pratica di maternità surrogata. Con queste informazioni, lo studente giungerà alla conclusione che un progetto procreativo realizzato attraverso il ricorso a codesta pratica è illecito e quindi che il bambino nato all'esito di essa non può essere figlio del genitore intenzionale; e ciò anche avendo studiato, scrupolosamente, la dogmatica della filiazione basata sui paradigmi dell'eterosessualità e dell'apporto biologico, fatte salve le ipotesi, in questo senso del tutto eccezionali, previste dalla legge (*id est* adozione e PMA). L'esame verrà magari superato splendidamente dallo studente che ha memorizzato tutte le informazioni così impartite; ma quello stesso studente potrà trovarsi impreparato nel momento in cui un *caso della vita* lo interrogherà per ricevere una risposta che esiga la valutazione di rilevanza giuridica degli interessi implicati.

La sensibilità giuridica del discente sarà altra, invece, se l'insegnamento e il manuale optano per una scelta *formativa*, che parta dall'esperienza, ad esempio, di un bambino di sette anni nato da una pratica di gestazione per altri, attuata all'estero secondo la *lex loci* e all'esito della quale, sempre all'estero, è stato formato un atto di nascita che annovera come suoi genitori tanto quello biologico quanto quello intenzionale. Dinanzi alla domanda di recepimento in Italia di quell'atto di nascita, la risposta che nega categoricamente la tutela dell'interesse del bambino di continuare a essere riconosciuto come figlio anche del genitore intenzionale, anzitutto al "buonsenso" di quello studente risulterà inaccettabile perché contraria ai valori sociali. Ed è così che attraverso l'apprendimento dei principi che incorporano quei valori (nella specie il principio del *best interest of the child*) e del funzionamento delle tecniche di bilanciamento, lo studente assimilerà i percorsi di conoscenza del diritto e quindi le metodiche per operare il giudizio di valore, premendo sui significati delle regole nel perimetro dei principi e del sistema.

¹² MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, 10.

¹³ NAPPI, *Didattica del diritto civile 2.0. Un prototipo di didattica fondata sull'addestramento al giudizio applicativo*, Torino, 2015, XVIII: «La teoria piuttosto che servire da orientamento alla pratica, sottomette la pratica al suo servizio, ed in definitiva la lascia nell'ombra di un ruolo subordinato. In verità l'obiettivo (dei richiami alla pratica applicativa) del chiarimento delle nozioni teoriche non è certamente trascurabile, ma non può essere considerato lo scopo principale (dei richiami alla pratica applicativa) nell'attività formativa di qualsiasi livello. La quale deve invece incentrarsi, nell'impostazione qui patrocinata, sull'addestramento al giudizio applicativo e sottoporre a quest'obiettivo la preparazione teorica».

3. Come rifare i manuali

Gli studenti oggi chiedono, e il sistema lo impone (basti guardare, ancora una volta, alle schede di valutazione), che il docente spieghi in aula *tutto quanto* il discente deve apprendere nel corso. Noi docenti riteniamo che non sia possibile esaurire nelle ore assegnate le conoscenze del diritto privato o delle specifiche materie giusprivatistiche di insegnamento e quindi demandiamo allo studio individuale le parti rimanenti.

Insomma, l'immaginario comune è che il manuale incamera il sapere completo e la lezione fa quello che può.

Attorno a queste esigenze, che evidentemente legano i contenuti del corso ai contenuti del manuale, si è innescato un meccanismo vizioso, che è sovente sfociato anche in operazioni editoriali inadeguate, le quali hanno visto affiancarsi alle c.d. *editiones maiores* delle *editiones minores* consistenti in una sintesi o talvolta in un "taglio" dei contenuti delle prime.

Anche rispetto a queste pratiche il metodo va corretto, coscienti di quanto, sempre nel lontano 1956, Tullio Ascarelli ammoniva: «Non si tratta di aumentare il numero delle pagine dei manuali dimenticando allora i limiti della capacità di "assimilazione" dei discenti; si tratta di "scegliere", ancor prima che "riassumere"; i nostri manuali contano più pagine» dei vecchi manuali, «ma non sono più "formativi"»¹⁴.

Conciliando gli obiettivi formativi (intesi nei termini poc'anzi precisati) con la necessità di attingere i contenuti da un testo, la scelta che dovrebbe operare l'autore o il curatore di un manuale è quella di trattare ogni argomento in chiave sistematica, illustrando anzitutto l'apparato valoriale a cui le regole si legano, lasciando poi al docente la *scelta* dei contenuti da far studiare. Ma, per come trattato, ogni argomento deve essere in grado di offrire allo studente la *struttura* della valutazione giuridica, ovvero del percorso decisionale da condurre secondo diritto.

Un'operazione quindi che si traduce nell'esatto opposto del riassunto o del taglio di contenuto.

Gli argomenti, poi, devono essere presentati con metodo ermeneutico, in modo che lo studio di uno o più di essi consenta di apprendere gli strumenti all'insegna dei quali condurre la conoscenza di qualsiasi altro contenuto giuridico. In ogni insegnamento occorre insistere, come ancora segnala Ascarelli, «sui principi fondamentali, dando però di questi non già una nozione mnemonica, ma una effettiva trattazione (illustrare la portata e la funzione), e di illustrare poi gli istituti più importanti di fronte alla struttura attuale della società»¹⁵.

In questi termini, il manuale deve essere strutturato in modo da consentire al docente la selezione dei contenuti e da permettere al discente di acquisire le competenze di

¹⁴ ASCARELLI, *Sull'insegnamento delle istituzioni di diritto privato*, cit., c. 116.

¹⁵ ASCARELLI, *ibidem*.

base¹⁶ anche studiando soltanto alcuni argomenti, presentati però in chiave *sistematica* e *sistemica*, che dia accesso cioè alla conoscenza della realtà, dei principi fondamentali e delle regole.

In questo senso, il manuale (che potrebbe anche avvicinarsi al genere del trattato) deve essere usufruibile anche in parte.

Una buona modalità offerta da alcune case editrici, che consente pure di rispondere alla giusta esigenza di contenimento dei costi, è di mettere a disposizione il volume in formato *ebook* e di consentire l'acquisto di singoli capitoli anziché dell'intero libro.

La selezione degli argomenti va ovviamente operata anche in ragione dello specifico percorso formativo dentro il quale è impartito l'insegnamento. Il manuale deve essere idoneo a edificare le competenze delle nuove professionalità giuridiche. Nel diritto di famiglia queste competenze, che consentono la lettura del diritto in chiave sistemica oltre che sistematica, sono state ulteriormente esplicitate dalla riforma Cartabia (L. n. 206 del 2021 e d.lgs. n. 149 del 2023) non soltanto nel disporre il ricorso alla mediazione familiare o, su domanda congiunta delle parti, a un esperto o, ancora, nel prevedere la nomina del curatore speciale del minore, ma soprattutto nel demandare al giudice una serie di valutazioni che esigono conoscenze extragiuridiche e la costante attenzione critica alle fattezze del caso concreto.

Compito del docente e dei manuali di riferimento è sempre quello di insegnare come funziona il diritto per decidere con responsabilità¹⁷, selezionando i contenuti in ragione delle competenze che il corso di laurea intende far maturare in capo allo studente.

Prendendo a riferimento il diritto di famiglia, se lo studente di giurisprudenza deve conoscerlo per saper decidere i conflitti familiari; lo studente di economia deve apprendere le coordinate di senso delle discipline dei rapporti familiari al fine di poter valutare i parametri di efficienza o di benessere individuale e collettivo delle scelte private e pubbliche. Lo studente, poi, (come è mia esperienza) di servizio sociale deve apprendere quei contenuti che gli consentano di articolare la progettazione sociale all'insegna del principio di legalità e di saper intercettare i disagi sociali con la dovuta sensibilità giuridica, sapendo valutare i diversi livelli di conflittualità.

Tutte decisioni, queste, che per saperle prendere occorre, in ogni caso, aver maturato un approccio problematico rispetto alla soluzione giuridica, quell'approccio, cioè, che apre a possibilità (potrebbe essere altrimenti) e non chiude il discorso (*dura lex sed lex*) come nel caso in cui ci si limiti a far mandare a memoria enunciati normativi¹⁸.

¹⁶ Forte e senz'altro rilevante è l'interrogativo di MARELLA, *Per un'introduzione allo studio del diritto: costruire le competenze di base*, in PACIUTTA, LOSCHIAVO (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma, 2018, 83: «Chi e come stabilisce quali siano le nozioni indispensabili per la costruzione delle competenze di base?».

¹⁷ Così MARELLA, *op. cit.*, 80.

¹⁸ BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, con la collaborazione di C. CAMARDI, cit., XXIII; NAPPI, *Didattica del diritto civile 2.0. Un prototipo di didattica fondata sull'addestramento al giudizio applicativo*, cit., 14 ss.

4. Come insegnare il diritto e utilizzare il manuale

I testi devono sempre far conoscere il diritto coniugando il momento critico con quello descrittivo¹⁹. E questo perché, come si diceva, gli enunciati normativi aprono a possibilità di significato e non chiudono a meccanici schemi sillogistici.

Per far maturare la coscienza problematica, il manuale deve, anzitutto, educare all'apprendimento dei principi fondamentali, ovvero di quelle strutture per il cui tramite la realtà sociale, portatrice di giuridicità, transita nell'ordinamento e attraverso i quali, quindi, la seconda viene compresa in termini normativi²⁰.

Ma se i principi sono espressioni normative di valori sociali, la loro comprensione non può prescindere dalla conoscenza dell'esperienza. E per fare ciò, non basta correggere l'eccesso di dogmatica con innesti di giurisprudenza, pur riconoscendo a questa un ruolo di indubbia importanza nella formazione del diritto. Si tratta invece di far precedere alla dogmatica l'apprendimento delle tecniche di conoscenza normativa dei problemi sociali e dunque dei relativi principi giuridici²¹.

La trattazione e l'insegnamento del diritto privato, così come dei suoi singoli settori, devono essere presidiati da questa metodologia nella consapevolezza che non si può

¹⁹ A questa conclusione è giunto Nicolò Lipari, chiedendosi, appunto, se, nella stagione del postmoderno, nello svolgere l'insegnamento di diritto civile sia possibile separare il momento critico da quello descrittivo. La domanda è così formulata: «È possibile fornire un panorama del sistema normativo che precinda dalla seconda anima, quella critica, che in qualche modo cioè la accantoni per una stagione successiva e più matura (ipotizzando quindi una lettura differenziata nel tempo dei due corpi di scrittura)? È possibile cioè ipotizzare una forma di apprendimento per così dire certo e consolidato che rimetta ad un momento successivo i dubbi o gli interrogativi? La mia risposta non può che essere negativa. Negli anni ottanta, per cominciare a capire, occorrevano due manuali. Oggi ne basta uno solo, sia pure scritto con due caratteri diversi»; LIPARI, *Sull'insegnamento del diritto civile*, cit., c. 218.

²⁰ ASCARELLI, *Sull'insegnamento delle istituzioni di diritto privato*, cit., c. 115 denunciava «l'inevitabile conseguenza della concezione del corso istituzionale come "riassunto", anziché come corso "istituzionale" e cioè un'impostazione che mira piuttosto a dare "brevemente" un ragguaglio di "tutto" il diritto privato, anziché dare, con il necessario svolgimento, una illustrazione dei principi e degli istituti "fondamentali" del diritto privato. Ne derivano due conseguenze singolari: 1) il sacrificio proprio dei principi fondamentali che finiscono per non distinguersi più da quella che è la parte regolamentare e mnemonica; 2) il sacrificio di quegli istituti che poi rientrano in cattedre diverse del diritto civile».

²¹ Come osserva MARELLA, *Per un'introduzione allo studio del diritto: costruire le competenze di base*, cit., 74, «l'attuale complessità richiede un insegnamento che valorizzi la componente intellettuale del sapere giuridico. Davanti al complicarsi dei dati della realtà giuridica – un fatto, come si è detto, nuovo solo in parte – la formazione del giurista non può nutrirsi del feticismo delle categorie come se le operazioni del diritto fossero riducibili a operazioni di mera sussunzione. Né basta correggere il tiro dando conto del diritto vivente o della casistica come fattori altrettanto oggettivi e neutri. È invece necessario tener conto del ruolo dell'interprete – del ruolo della dottrina e della giurisprudenza – da un angolo visuale soggettivo, cioè come punto di vista dell'osservatore (interno al sistema)».

davvero comprendere il diritto muovendo dai concetti, né tantomeno dai principi o dalle regole, ma piuttosto dall'essere che genera il dover essere e a questo deve rimanere unito, nutrendolo senza soluzione di continuità. Solo così è dato comprendere *come* il diritto guarda alla vita e quindi *come* intendere le regole affinché sappiano assolvere alla loro funzione di ordinare la vita.

Occorre pertanto insegnare, come ci ricorda ancora una volta Nicolò Lipari, a «porci domande capaci di intendere i fatti della vita». I manuali e il docente devono esporre il diritto per domande e non per risposte. È infatti nel *sensu* della domanda alla quale la regola è chiamata a rispondere che va valutato e definito il significato precettivo²². Per ogni ambito disciplinare va dunque anzitutto focalizzato il punto di vista (valoriale) prescelto al fine di garantire la correlatività tra il significato delle formule normative e l'interesse giuridicamente tutelato²³.

Si tratta, in definitiva, di edificare la sensibilità giuridica, che non deve mai tradursi nel far operare il diritto in senso conflittuale con gli interessi in gioco, ma piuttosto in senso fiduciario con gli stessi. E questo perché, come ci avvertono brillanti pagine della nostra recente letteratura, «il diritto ci chiede di fidarci l'uno dell'altro, e lo fa nel momento in cui stabilisce quali sono i diritti e i doveri reciproci all'interno di una qualsiasi relazione da esso regolata. Certo, esso ci dice anche (e non può non dirci) che quando la fiducia verrà tradita interverranno rimedi pronti a sostenerci. Ma, in prima istanza, esso ci dice di fidarci e ci chiede di avere comportamenti conseguenti, che possano adeguatamente soddisfare le aspettative di coloro con i quali instauriamo le nostre relazioni»²⁴.

Nel senso sin qui tracciato, anche la didattica del diritto privato si deve ingegnare sperimentando nuove forme di comunicazione di questo sapere complesso. Da qualche anno, nel mio corso di diritto civile minorile, cerco di muovere dall'esperienza portando gli studenti al Tribunale per i minorenni per dialogare con i giudici, togati e onorari, sui casi che trattano, su come li analizzano, su come selezionano e valutano i profili problematici. In aula poi passiamo a trattare i principi fondamentali e le discipline del diritto minorile. All'interno poi di gruppi di lavoro gli studenti tentano costantemente di trovare, in chiave critica, l'aggancio della soluzione normativa alla vita e questo non soltanto

²² Così SCALISI, *Per una ermeneutica giuridica «veritativa» orientata a giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, 1249 ss., il quale ricorda, appunto, che «il significato di un testo dipende sempre dal senso della domanda a cui quel testo è chiamato a rispondere». V. anche GADAMER, *Verità e metodo*, a cura di VATTIMO, introduzione di REALE, cit., 418 ss.

²³ In questo senso BARCELLONA, *Gli istituti fondamentali del diritto privato*, cit., XII, il quale segnala la necessità di «abbandonare il terreno dell'analisi terminologica e operare una "valutazione", affermare il "valore" del punto di vista prescelto. La qual cosa richiede che la legge, la formula normativa sia posta in relazione a interessi ed esigenze (di singoli, categorie o gruppi sociali, eccetera) e che in un modo o in un altro sia possibile argomentare una certa correlatività fra il significato riferito alle norme e l'interesse e l'esigenza di cui si asserisce la prevalenza sul piano giuridico».

²⁴ GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari-Roma, 2021, IX.

cercando spunti nel diritto vivente ma anche nella cronaca, nella letteratura, nel cinema, ecc.

È così che la mente matura quella sensibilità giuridica che consente di addivenire a una decisione responsabile. Ed è esattamente in questo senso che, a mio credere, occorre ripensare i manuali.